

OASI CRISTO RE



I.P.A.B.

(D.A. n. 745 del 12-11-87)

Via L. Maddem 8

95024 Acireale (CT)

Cod. Fisc.: 81001610872

Statuto

Art. 1

ORIGINE

Lo Stabilimento Invalidi di Acireale è stato fondato mediante la spontanea contribuzione ed il generoso concorso di molti benemeriti cittadini acesi.

L'Istituto è stato eretto in ente morale con R. Decreto visto d'ordine di S.M. il 22/09/1867 dall'allora Ministro dell'interno Urbano Rattazzi.

La commissione fu composta dai fondatori:

- Barone Pasquale Pennisi;
- Cav. Leonardo Vigo Fuccio;
- Francesco Dott. Grego Vigo
- Cherubino Cali' Fiorini;
- Ignazio Russo Rossi;
- Mons. Francesco Sicuro;
- Can. Giuseppe Musmeci;
- Sac. Salvatore Pennisi;
- Michele La Spina;
- Giuseppe Paradiso.

La prima sede di detto Istituto, detto "Albergo degli Invalidi", era sita in un edificio comunale adibito al "peculio frumentario", ubicato dove oggi sorge il Teatro Bellini in via Romeo.

Il suddetto edificio è stato realizzato ad opera del Sindaco Giuseppe Di Maria ed inaugurato il 17 marzo 1845.

Nel 1861, su progetto dell'ingegnere Lorenzo Maddem, sorse nel sito, attuale sede dell'Opera Pia, il nucleo originario dello Stabilimento Invalidi.

Qualche anno dopo (1881-1882) fu realizzata una chiesetta con pregevoli interni a stucchi e che fu inaugurata il 26 maggio 1882. Nel Luglio 1888 il Presidente dell'Amministrazione, il Barone Pasquale Pennisi, presentò alla Congregazione delle Figlie della Carità di S.Vincenzo De Paoli, la richiesta di tre suore che vi giunsero l'otto Febbraio 1889.

Agli inizi degli anni 60 fu realizzato il blocco scala-montalettighe posto ad est del nucleo originario al quale fu collegato negli anni 70 un corpo su 4 elevazioni.

Negli anni 1989-1999 iniziò un processo di ristrutturazione di tutto l'edificio per adeguamenti agli standards strutturali previsti dalla L.R n° 22 del 09/05/86 e dai suoi decreti di attuazione.

Il 13/05/1997 venivano notificati all'O.P. i decreti comprovanti l'iscrizione all'Albo Regionale prevista dall'art. 26 L.R. 09/05/86 N° 22 per le seguenti tipologie di servizi:

- D.A. n° 470/III/AA.SS del 29/04/1997 di iscrizione al n° 771 dell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di **Anziani** per la tipologia **Casa protetta** e per una ricettività di n° **58** unità divisi in **sei nuclei**.
- D.A. n° 471/III/AA.SS del 29/04/1997 di iscrizione al n° 772 dell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di **Inabili** per la tipologia **Casa Protetta** e per una ricettività di n° **45** unità divisi in **5 nuclei**.
- D.A. n° 469/III/AA.SS del 29/04/1997 di iscrizione al n° 773 dell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di **Anziani** per la tipologia **Casa di Riposo** e per una ricettività di n° **24** unità.

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è stato incrementato, nell'anno 1994, a seguito dell'accettazione del lascito ereditario disposto dalla defunta Pistarà Giuseppa rappresentato da un fondo rustico sito in Acireale, Contrada Grotta, con insistente fabbricato in parte rurale ed in parte urbano e, dall'acquisizione nell'anno 1999 dell'immobile di Via S. Carlo, pervenuto per un quarto in eredità dalla defunta signora Consolo Venera e per la restante parte in acquisto.

I suddetti immobili saranno adibiti ad attività assistenziali.

L'Istituzione è regolata dalle leggi dello stato e della Regione e dal presente Statuto.

Art. 2

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

L'Ente, che prima era chiamato "Stabilimento Invalidi" assume la denominazione di "Oasi Cristo Re "con sede in Via Lorenzo Maddem n° 8 Acireale (CT).

Art. 3

NATURA GIURIDICA

L'Oasi Cristo Re è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi dell'art. 1 della legge 17/07/1890 n° 6972. La Regione Siciliana Assessorato Enti Locali con atto declaratorio D.A. n° 745 del 12/11/1987, ha confermato la natura giuridica di IPAB.

Art. 4

SCOPO

L'Istituzione persegue i seguenti scopi:

- a) di provvedere, compatibilmente con le proprie rendite, all'accoglimento gratuito o, se in presenza di eventuali indennità, pensioni o vitalizi, parzialmente gratuito, di anziani e adulti inabili autosufficienti e non, di ambo i sessi aventi residenza, almeno biennale, nel Comune di Acireale e/o che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti ed in grado di provvedere ad essi;
- b) di provvedere, dietro pagamento della retta di ricovero, all'accoglimento di anziani e adulti inabili, autosufficienti e non, di ambo i sessi, provenienti anche da altri Comuni, siano essi a carico di Enti Pubblici, di familiari o solventi in proprio;

L'Ente esercita la sua attività, nelle tipologie previste dalle leggi nazionali e regionali in materia. In atto è iscritto all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali presso l'Assessorato Regionale Enti Locali Regione Sicilia, per le seguenti tipologie e sezioni:

1. Casa Protetta, Sezione Anziani;
2. Casa Protetta, Sezione Inabili;
3. Casa di Riposo, Sezione Anziani.

L'Istituto, inoltre, può attivare nel rispetto della normativa vigente nuovi servizi in favore di persone autosufficienti e non, di ambo sessi, sia attraverso la creazione di nuove strutture tipologiche, che attraverso l'erogazione di prestazioni assistenziali domiciliari.

L'Ente per il raggiungimento dei suoi fini potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati, ed altre elargizioni, svolgere attività di formazione professionale, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle finalità assistenziali nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente, infine, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengono conto anche delle scelte programmatiche elaborate dagli Enti Pubblici territoriali competenti in materia socio - assistenziale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'Istituto può convenzionarsi con altre I.P.A.B o Enti Pubblici o privati non aventi scopo di lucro per la gestione di uno o più servizi.

Art. 5

NORME DI ACCOGLIMENTO

Le norme di accoglimento e di comportamento degli ospiti sono stabiliti da apposito regolamento interno.

Art.6

MEZZI E FUNZIONAMENTO

L'Istituzione, che non persegue fini di lucro, provvederà alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 4

- Mediante le rendite patrimoniali;
 - Mediante contributi da Enti Pubblici e privati non destinati ad incremento del patrimonio.
 - Mediante i proventi derivanti dai servizi erogati;
- Il patrimonio dell'Ente è descritto in apposito inventario redatto secondo la normativa vigente.

Art. 7

ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Direttore Amministrativo;
- Il revisore dei conti.

Art. 8

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 7 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio d'Amministrazione sono così nominati:

- il Presidente nominato dal Sindaco del Comune di Acireale, scelto fra i cittadini d'ambo i sessi residenti nel Comune di Acireale da almeno cinque anni aventi competenza o esperienza in materia di amministrazione pubblica;
- tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Acireale, scelti tra i cittadini d'ambo i sessi residenti nel Comune di Acireale da almeno cinque anni aventi competenza o esperienza in materia di amministrazione o/e di gestione;
- un membro nominato dal Vescovo della Diocesi di Acireale, scelto fra i cittadini d'ambo i sessi residenti nel Comune di Acireale da almeno cinque anni aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali;
- due membri nominati dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali, scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di gestione aziendale e controllo di gestione e qualità.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio D'Amministrazione tra i suoi componenti nella prima seduta.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni.

La nomina dei componenti il Consiglio d'Amministrazione dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio D'Amministrazione è l'organo di direzione politico-amministrativa, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, assegna le risorse necessarie per la gestione e verifica la correttezza e la rispondenza dei risultati.

Il Consiglio ha facoltà di demandare secondo un'apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Le deliberazioni devono essere adottate con la presenza di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

L'Assessore agli Enti Locali provvede ad emettere il decreto di costituzione del Consiglio di Amministrazione anche in presenza di almeno quattro membri designati.

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 9

INDENNITA' DELLE FUNZIONI

Le funzioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite ai sensi dell'art 11 del regolamento amministrativo 5/2/1891 n°99.

Ai componenti spetta il rimborso delle spese effettivamente documentate e riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato e previa autorizzazione preventiva.

Art. 10

DECADENZA

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione.

Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Art. 11

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.

Art. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione viene nominato dal Sindaco del Comune di Acireale.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne presiede e ne dirige le adunanze;
- esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ed in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni;

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

IL SEGRETARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Segretario Direttore Amministrativo dell'Ente è l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'istituzione. Adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, risponde della correttezza gestionale e dei risultati dell'attività svolta; espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti. Il regolamento organico dell'Ente ne disciplinerà in dettaglio qualifica, funzioni, responsabilità e trattamento economico.

Art. 14

IL REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale sottoporre il conto consuntivo. Il revisore dovrà attestare, con apposita relazione, la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione. L'attività di revisione sarà disciplinata con apposito regolamento.

Art. 15

PERSONALE

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le mansioni del personale dipendente sono fissati dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 16

RAPPORTI SPECIALI

L'Istituzione, in riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti, può avvalersi di personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini o congregazioni.

Il rappresentante locale dell'ordine religioso o congregazione può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione nelle occasioni dove sono in trattazione problematiche di carattere generale pertinenti all'impostazione ed organizzazione dei servizi.

Nell'organizzazione dei servizi l'istituzione si avvale di personale medico e tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l'opera, che può essere acquisito su base convenzionale libero-professionale, o con rapporto di lavoro subordinato.

L'Istituto può, altresì, stipulare contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile con artigiani che prestano la loro attività in settori necessari all'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 17

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'Organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, d'efficienza e di trasparenza.

Il Consiglio d'Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, dei loro familiari e del volontariato, nella formulazione dei programmi e nell'organizzazione delle modalità di intervento dell'istituzione.

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate ai servizi che l'Ente fornisce, può essere istituito un Comitato consultivo la cui composizione, compiti e modalità di funzionamento sono definiti in apposito regolamento.

Il Consiglio D'Amministrazione esercita nel rispetto della normativa vigente forme di controllo interno di gestione e sulla qualità dei servizi, finalizzato alla verifica dell'efficienza e della economicità della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed agli indirizzi dettati. Il controllo sulla qualità dei servizi dell'istituzione è esercitato dal Consiglio d'Amministrazione anche secondo modalità che prevedono sondaggi o altre forme di coinvolgimento degli utenti.

Art. 18

ALBO DELL'ISTITUZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione individua nella sede dell'Ente apposito spazio da destinare per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti.

All'Albo Pretorio del Comune, ove ha sede l'ente, saranno invece pubblicati i soli atti espressamente previsti dalla normativa vigente.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario Direttore Amministrativo cura l'affissione degli atti avvalendosi del personale amministrativo e, su attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 19

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del Decreto Regionale di approvazione. Il Consiglio d'amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto cessa le proprie funzioni alla data di scadenza contemplata dallo Statuto in vigore al momento della nomina.

Art. 20

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.